00138 Roma Tel. e Fax 06 8813685 - e mail studiobelli@studiobelli.it

## Circolare n. 14/2012 – Finte partite IVA

Tra le novità della riforma del lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 ed entrata in vigore il 18 luglio c.a. c'è quella delle "false partite IVA".

- Il Governo ha adottato tre indici presuntivi per individuare le finte partite IVA, ovvero:
  - o che la collaborazione "fittizia" duri più di 8 mesi nell'arco di un anno;
  - o che da questo rapporto di collaborazione si ricavi più dell'80% del corrispettivo, verso un unico committente;
  - o che il collaboratore possieda una postazione "fissa" presso il committente.

Qualora sussistano almeno 2 dei suddetti presupposti il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediate un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo.

- Diverse sono le conseguenze a seconda se il progetto sia stato legittimamente presentato o meno, le sintetizziamo nel modo seguente:
  - o in caso di validità del progetto si darà vita a una tipologia di contratto atipica, finora sconosciuta dalla legislazione italiana, ossia "co.co.pro. con partita IVA";
  - o qualora il datore di lavoro omette il progetto il rapporto sarà considerato di tipo subordinato "co.co.co." a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, prima fattura emessa;
  - o infine, indipendentemente dalla presenza o meno di un progetto, se l'attività è svolta con modalità analoghe a quella esercitata dai lavoratori dipendenti la co.co.co. sarà comunque convertita in un rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, prima fattura emessa.
- Per quanto riguarda la decorrenza oltre la quale il rapporto di lavoro diventa di tipo co.co.pro., occorre specificare che le nuove disposizioni decorrono dal 18 luglio 2012 per i nuovi rapporti lavorativi, mentre per quelli instaurati in data antecedente si ha una tolleranza di dodici mesi.
- Sono esclusi da questa disciplina:
  - o coloro ai quali è riconosciuta una capacità teorico-pratica e/o una competenza teorica di grado elevato;
  - o coloro che possono dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti che per l'anno 2012 è pari ad € 18.663,00;
  - o coloro che svolgono attività professionali per le quali si richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale o appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, che detta specifici requisiti e condizioni. Tali attività saranno individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Si suggerisce, al fine di evitare che il rapporto instaurato con un soggetto titolare di partita IVA venga convertito automaticamente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di predisporre fin da subito un progetto per qualsiasi contratto di lavoro autonomo.

Roma, 14/12/2012